

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



NULLA OSTA

n. 204

Data 25-09-2023

OGGETTO

PRATICA PARCO N. 171/2023. RICHIESTA DI NULLA OSTA DEL 30.06.2023. "PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE" – LOCALITÀ GALENZANA – COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI). RICHIEDENTE: S.C.A.T. S.R.L.. ID. CATASTALI: FOGLIO 51 MAPPALI 183, 192, 196.

IL DIRETTORE

Dr. Maurizio Burlando

Ubicazione: Località Galenzana – Comune di Campo nell'Elba (LI).

Oggetto: Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.

Richiedente: S.C.A.T. s.r.l..

Id. catastali: Foglio 51 mappali 183, 192, 196.

Pratica Parco: n. 171/2023.

Il Direttore

Vista la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426.

Visto il D.P.R. 22.7.1996 d'istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Visto il Piano del Parco dell'Arcipelago Toscano approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009, come da ultimo modificato con la Variante del Piano del Parco per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 47 del 11 luglio 2017, in vigore dal 22.09.2017.

Vista la Direttiva Europea 92/43 Habitat e la Direttiva Europea 79/409 Uccelli in base alle quali sono individuati i siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 che presentano Habitat dell'Allegato I e Specie di interesse conservazionistico sottoposte a particolare regime di tutela e che entro il perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano ricadono alcuni siti SIC e ZPS.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed in particolare l'art. 5 – Valutazione di Incidenza.

Vista la Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" che con gli artt. 87 e seguenti disciplina lo strumento della Valutazione di incidenza.

Vista l'istanza di parere avanzata dall'Amm.ne Comunale di Campo nell'Elba per conto della S.C.A.T. s.r.l., acquisita al protocollo di questo Ente in data 30.06.2023, prot. n. 5008, relativamente alla convocazione di Conferenza di servizi per un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale in località Galenzana di cui al Foglio 51 mappali 183, 192, 196 del Comune di Campo nell'Elba (LI).

Dato atto che, così come meglio specificato nella Relazione e nelle Tavole di Progetto allegate all'istanza a firma dell'Arch. Castagni Stefano, l'intervento riguarda la realizzazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale che prevede la realizzazione di:

- fabbricato A: coppaio e ufficio aziendale, sup. mq. 61,40,
- fabbricato B: casa del fattore, sup. mq.82,00,
- fabbricato C: cantina di vinificazione, sup. mq. 60,70, di nuova edificazione
- fabbricato D: tettoie 1 e 2 per rimesse macchine e merci, sup. mq. 155,80,
- fabbricato E: tettoia 3 per rimesse macchine e merci, sup. mq. 55,25.

Preso atto che la Regione Toscana si esprimeva con parere favorevole n. 417133 del 11.09.2023 alle seguenti condizioni:

"si esprime PARERE FAVOREVOLE

con riferimento al PAPMAA presentato dal sig.re Vinai Giorgio in qualità presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta "Sviluppo Campese Ambiente Turismo soc. agr. srl", con sede in comune di Campo nell'Elba, fraz. Marina di Campo, località Galenzana, per la realizzazione dei seguenti nuovi fabbricati, fatto salvo il regime autorizzativo, i vincoli sovraordinati, le prescrizioni e precisazioni in calce indicate:

- *fabbricato A: coppaio e ufficio aziendale, sup. mq. 61,40, Fg. 51, part. 37,*
- *fabbricato B: casa del fattore, sup. mq.82,00, Fg. 51, part. 67,*
- *fabbricato C: cantina di vinificazione, sup. mq. 60,70, Fg. 51, part. 67.*

La realizzazione dei nuovi fabbricati A e C, ...

La realizzazione del nuovo fabbricato B, in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 comma 1 della LR 65/2014 che prevede il "prioritario recupero degli edifici esistenti", è subordinata al recupero della superficie derivante dalle unità collabenti di cui ai fabbricati n. 10, 11 e 12 indicati in scheda G3 come "non necessari e dei quali non è possibile il recupero" ricadenti in area Parco, individuati al fg 51 part. 192,196,183.

Se le unità sopra menzionate non potranno essere definitivamente demolite, per eventuali vincoli di natura ambientale, paesaggistica o urbanistica, o derivanti da strumenti di pianificazione territoriale, con l'approvazione del presente piano dovrà essere vietato l'eventuale futuro recupero per attività agricole, agrituristiche o abitative, o eventuali future istanze di deruralizzazione. ...".

Considerato che i nuovi immobili ricadono all'esterno del perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ma che, come sopra espresso, per la realizzazione dell'abitazione del custode deriva dal recupero di superficie derivante da unità collabenti individuate catastalmente al foglio 51 mappali 192, 196, 183 di complessivi mq. 82,34 e situate all'interno del perimetro del Parco stesso.

Visto il Piano del Parco e la relativa documentazione allegata e rilevato che l'area oggetto di intervento ricade:

- nel territorio dell'area protetta classificata come "Zona B, di riserva generale orientata" ai sensi

dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco;

- all'interno di una più ampia area individuata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) identificata con il Cod. Nat. 2000 IT5160012 "Monte Capanne e promontorio dell'Enfola".

Considerato che l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione:

- al comma 1 individua le aree B come "... *ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. ... Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), che possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ) della funzionalità ecologica, anche con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti. Sono ammessi pure gli interventi e le azioni di manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi ...*",

- al comma 3 "*Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. ...*

Per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristici (ai sensi della L.R. 42/2000 s.m.i.). È ammessa l'installazione, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa, che non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali."

Vista la scheda aggiornata Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola (IT5160012) di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 05.07.2004 n. 644 della Giunta Regionale della Toscana concernente "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)".

Vista la D.G.R. 16.06.2008 n. 454 della Giunta Regionale della Toscana inerente i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS).

Vista la D.G.R. 28.10.2011 n. 916 della Giunta Regionale della Toscana "L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana."

Vista la D.G.R. 15.12.2015 n. 1223 della Giunta Regionale della Toscana "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" inerente le misure di conservazione necessarie per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per i quali i medesimi SIC sono stati individuati e che integrano le misure già definite con le sopra richiamate D.G.R. 454/08 e D.G.R. n. 644/2004 sostituendo integralmente, nella D.G.R. 644/04 e s.m.i., per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione "Indicazioni per le misure di conservazione" di ciascuna delle relative schede descrittive.

Vista la D.G.R. 10.01.2022 n. 13 della Giunta Regionale della Toscana "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali."

Considerato che in "Zona B, di riserva generale orientata", per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia ma non sono ammessi né la costruzione di nuovi edifici né la realizzazione di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.

Dato atto che la realizzazione del nuovo fabbricato B (situato fuori dall'area Parco) è subordinata al recupero di superficie derivante da unità collabenti individuate catastalmente al foglio 51 mappali 192, 196, 183 di complessivi mq. 82,34 (situate all'interno dell'area Parco).

Valutato di autorizzare quanto richiesto a condizione che le unità collabenti individuate catastalmente al foglio 51 mappali 192, 196, 183, poiché non definitivamente demolibili in quanto non ammesso dalle NTA del Piano del Parco, non possano in futuro essere recuperate per attività agricole, agrituristiche o abitative.

Pertanto, per tutto quanto sopra espresso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Visto il Decreto n. 244 del 28.07.2023 ns. prot. n. 5875 del 31.07.2023 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dott. Maurizio Burlando.

Visto il disciplinare di incarico ns. prot. n. 5973 del 03.08.2023, stipulato in data 03.08.2023 con il Dr. Maurizio Burlando.

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

Ritenuto di rilasciare al richiedente il parere ai fini del combinato disposto Legge n. 394/91, D.P.R. 22.07.1996 e Piano del Parco.

AUTORIZZA

per quanto di competenza e per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la richiesta di cui all'oggetto presentata dall'Amm.ne Comunale di Campo nell'Elba per conto della S.C.A.T. s.r.l., acquisita al protocollo di questo Ente in data 30.06.2023, prot. n. 5008, relativamente alla convocazione di Conferenza di servizi per un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale in località Galenzana di cui al Foglio 51 mappali 183, 192, 196 del Comune di Campo nell'Elba (LI).

Gli interventi autorizzati dovranno essere eseguiti secondo le modalità tecniche e le prescrizioni di seguito riportate:

- le unità collabenti individuate catastalmente al foglio 51 mappali 192, 196, 183 non potranno essere demolite;
- in futuro, le unità collabenti individuate catastalmente al foglio 51 mappali 192, 196, 183 non potranno in alcun modo essere recuperate per attività agricole, agrituristiche, abitative o altro;
- qualora una eventuale modifica del Piano del Parco rendesse possibile la demolizione delle sopra citate unità collabenti dovrà essere presentato un progetto che dovrà essere soggetto al nulla osta di questo Ente Parco.

Ogni variazione sulla realizzazione dell'intervento autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata all'Ente Parco che potrà sospendere i lavori qualora, durante il corso degli stessi ed in loro conseguenza, si verificassero situazioni di possibile dissesto idro-geologico e/o ambientale.

L'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente atto comporta, a carico dell'inadempiente, le sanzioni previste e prescritte di cui agli art. 29 e 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Il presente provvedimento non esonera il richiedente dall'acquisire, ove necessario, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio o per materia ai sensi delle normative vigenti.

La scrivente Amministrazione rimane sollevata da ogni responsabilità nei riguardi di terzi ed Enti competenti per territorio o materia.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (TAR) secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

NULLA OSTA N. 204 del 25-09-2023

**OGGETTO: PRATICA PARCO N. 171/2023. RICHIESTA DI NULLA OSTA DEL 30.06.2023.
"PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO
AMBIENTALE" – LOCALITÀ GALENZANA – COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI).
RICHIEDENTE: S.C.A.T. S.R.L.. ID. CATASTALI: FOGLIO 51 MAPPALI 183, 192, 196.**

Il Responsabile del Servizio

BURLANDO MAURIZIO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**